

N. 17723 di rep.

N. 5405 di racc.

**ATTO DI APPORTO A FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2003 (duemilatre)
il giorno 24 (ventiquattro)
del mese di novembre
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me *Piargaetano Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato tra loro d'accordo e con il mio assenso, sono comparsi i signori:

1) Polenta Marco, nato a Genova il 29 aprile 1971, impiegato, domiciliato per la carica in Milano, via G. Negri n. 10,

il quale dichiara di agire quale Consigliere e come tale in rappresentanza (art. 7 dello statuto sociale) della società a responsabilità limitata:

"Tiglio I S.r.l."

con sede in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale euro 5.255.704 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11039320152 (di seguito anche "Ente Apportante"),

in forza ed in esecuzione di delibera del Consiglio di amministrazione in data 24 novembre 2003, che in estratto autentico al presente si allega sotto "A";

2) Bilotta Domenico, nato a Genova il 19 febbraio 1966, dirigente, domiciliato per la carica in Milano, via G. Negri n. 10,

il quale dichiara di agire quale procuratore speciale e come tale in rappresentanza della società per azioni:

"Pirelli & C. Real Estate

Società di Gestione del Risparmio S.p.A."

con sede in Milano, via Gaetano Negri n. 10, capitale sociale euro 1.500.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 13465930157,

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza delle combinate risultanze di procura speciale in data odierna n. 17722 di mio rep., allegata sotto "B" al presente atto e di delibera del Consiglio di amministrazione in data 24 novembre 2003 in estratto autentico allegata alla predetta procura,

la quale **Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.** interviene al presente atto quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "**Tecla - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso**" (di seguito anche il "Fondo")

(le società qui comparse di seguito anche collettivamente le "Parti").

E quindi i comparenti, della identità personali dei quali io notaio sono certo,

PREMETTONO CHE

- i) la Legge 25 gennaio 1994, n. 86 aveva previsto l'istituzione dei "Fondi Comuni di Investimento Immobiliare di tipo chiuso";
- ii) il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito anche "TUF") ha introdotto una generale disciplina dei fondi comuni di investimento abrogando quasi integralmente la precedente disciplina contenuta nella legge n. 86 del 1994;
- iii) il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha emanato, in attuazione dell'art. 37 del TUF, il Regolamento di cui al DM 24 maggio 1999 n. 228, recante le norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, successivamente modificato con DM 22 maggio 2000 n. 180 nonché con DM 31 gennaio 2003 n. 47;
- iv) la Banca d'Italia ha emanato, in attuazione del TUF, il Regolamento 1° luglio 1998 e il

Regolamento 20 settembre 1999, recanti disposizioni per le società di gestione del risparmio, successivamente modificati a seguito di provvedimento di Banca d'Italia del 27 agosto 2003;

v) la società di gestione del risparmio di cui in epigrafe **Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.** (di seguito anche la "Società di Gestione") è iscritta al n. 132 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, tenuto dalla Banca d'Italia;

vi) la Società di Gestione, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2003 ha deliberato la costituzione a' sensi dell'art. 12 - bis DM 228/1999 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso di cui in epigrafe denominato **Tecla - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso**, ad apporto, approvando il relativo Regolamento (di seguito anche "Regolamento del Fondo");

vii) il Regolamento del Fondo, trasmesso alla Banca d'Italia e da questa approvato in data 22 ottobre 2003 prot. 249129 sede in Milano, nel suo testo definitivo in copia si allega al presente atto sotto "C" con unita la predetta approvazione;

viii) ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 38 del TUF la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo è affidata alla Banca Depositaria **Banca Intesa S.p.A.**, con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, con funzione, tra l'altro, di accertare la legittimità delle operazioni di emissione delle quote del Fondo;

ix) ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento del Fondo, il valore del Fondo sarà determinato tenendo conto (i) della valutazione complessiva dei beni immobili oggetto dell'Apporto, di cui alla successiva premessa xi), e (ii) dell'indebitamento finanziario relativo ai beni immobili oggetto dell'Apporto, che sarà assunto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 12 - bis DM 228/1999, dal Fondo con efficacia dalla data di efficacia dell'Apporto medesimo, come da impegni assunti da alcuni istituti di credito;

x) nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 12 - bis DM 228/1999 e dell'art. 1.2 del Regolamento del Fondo, le Parti intendono procedere alla raccolta del patrimonio del Fondo medesimo mediante un'unica emissione di n. 646.590 (seicentoquarantaseimilacinquecentonovanta) quote del Fondo avente eguale valore nominale unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e di valore complessivo pari ad euro 323.295.000,00 (trecentoventitremilioniduecentonovantacinquemila virgola zero zero), da sottoscrivere da parte di **Tiglio I S.r.l.** mediante l'apporto di beni immobili (di seguito anche l' "Apporto");

xi) con riferimento alla data del 31 ottobre 2003 è stata redatta, da parte di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. a' sensi art. 12 - bis, comma 3, lettera a) DM 228/1999 una relazione di stima del valore dei beni immobili oggetto dell'Apporto, relazione che conclude attribuendo a detti beni il valore complessivo di euro 950.819.000,00 (novecentocinquantamilionioctocentodiciannovemila virgola zero zero), valore che - come il valore di apporto convenzionalmente stabilito dalle Parti in euro 808.233.000 (ottocentoottomilioniduecentotrentatremila) -, giusta quanto infra precisato, risulta non inferiore al valore complessivo delle quote che verranno emesse mediante l'Apporto medesimo. La relazione di stima viene al presente allegata sotto "D";

xii) in data odierna (24 novembre 2003) è stata altresì redatta, da parte di Merrill Lynch International a' sensi art. 12 - bis, comma 3, lettera b) DM 228/1999 la valutazione volta all'accertamento della compatibilità e della redditività del conferimento rispetto alla politica di gestione del Fondo;

xiii) ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento del Fondo le quote del Fondo medesimo saranno immesse in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione;

xiv) in data 23 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento del Fondo la Società di Gestione ha richiesto l'ammissione delle quote del Fondo medesimo alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario, segmento Mercato Telematico Fondi, classe 2;

xv) parte, comunque non superiore al 90%, delle quote emesse mediante l'apporto di cui al presente atto sarà oggetto di un'offerta globale (l'"Offerta Globale") suddivisa in: (i) una offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia attraverso un apposito consorzio di collocamento (l'"Offerta Pubblica") e (ii) un contestuale collocamento istituzionale per il tramite di un apposito consorzio di collocamento (il "Collocamento Istituzionale").

xvi) L'Ente Apportante non è socio della Società di Gestione nè fa parte del gruppo rilevante cui quest'ultima appartiene, e pertanto non trovano applicazione le cautele di cui all'art. 12 - bis comma 4 DM 228/1999, precisandosi, peraltro, che l'Ente Apportante ha assunto volontariamente, a' sensi art. 1.2. del Regolamento del Fondo, l'impegno a detenere per un periodo non inferiore a 2 anni un ammontare pari al 10% delle quote emesse a fronte dell'apporto di cui al presente atto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

i comparanti, ciascuno nella sopra precisata qualità e rappresentanza,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1.) **(Premesse)** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.) **(Apporto)** Con il presente atto la società **Tiglio I S.r.l.**, a mezzo come sopra e subordinatamente alle condizioni sospensive di cui infra ai punti 4.) e 5.)

conferisce

al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato **Tecla - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso** gestito dalla società **Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**, la quale, in tale propria qualità, accetta, i seguenti complessi immobiliari di titolarità di **Tiglio I S.r.l.**:

- Benevento, Via Flora n. 74;
- Napoli, Via Stadera n. 66;
- Pozzuoli, Via Campi Flegrei n. 34;
- Salerno, Via Lanzalone n. 50;
- Parma, Via Po n. 7;
- Ravenna, Via A. Testi Rasponi n. 8;
- Udine, Piazza Venerio n. 1;
- Roma, Via Del Tritone n. 142;
- Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90;
- Roma, Via Felice Nerini n. 26;
- Roma, Via Chianesi;
- Roma, Via Del Serafico n. 200;
- Roma, Via Bartolomeo Marliano n. 27;
- Roma, Via Sannio n. 17/23;
- Roma, Via A. Macinghi Strozzi n. 36;
- Roma, Via Delle Conce snc;
- Roma, Via Fontebuono n. 90;
- Roma, Via Della Bufalotta n. 241;
- Roma, Via Del Tintoretto;
- Roma, Via Dei Mille n. 23;
- Roma, Via Città di Castello snc;
- Roma, Largo Valerio Bacigalupo n. 9;
- Genova, Via G. Macaggi n. 12;
- Imperia, Via S. Agata n. 2;
- La Spezia, Via Da Passano n. 30;
- San Remo, Via G. Borea snc;
- Abbiategrosso, Via Gibinissa;
- Bergamo, Via T. Tasso n. 121;

- Busto Arsizio, Via A. Da Brescia snc;
- Cassina de Pecchi, Strada Privata per Cascina Malpaga;
- Milano, Via della Moscova n. 47;
- Milano, Via Suzzani n. 119;
- Milano, Via Villani n. 1;
- Milano, Via Alserio n. 10;
- Milano, Via Caviglia n. 11;
- Milano, Via Rovigo n. 10;
- Milano, Via Stelvio n. 15/17;
- Milano, Vicolo Belfiore n. 13/2;
- Milano, Via Magolfa n. 10;
- Milano, Via Plana n. 38;
- Milano, Largo Cairoli n. 2;
- Monza, Via Molise snc;
- Pavia, Via Taegio n. 3;
- Vimodrone, Via delle Industrie n. 11;
- Banchette, Via Pavone n. 6 Caserma Carabinieri;
- Ivrea, Via Pavone n. 1 Caserma VVF;
- Ivrea, Corso Re Umberto n. 25 - Casa Caveglia;
- Ivrea, Via Jervis n. 9 ICO ex Trasporti;
- Novara, Piazza G. Matteotti n. 2/4;
- Torino, Via Bertola n. 34;
- Torino, Via Mezenile n. 11;
- Torino, Strada Del Lionetto n. 6;
- Torino, Via Orbetello n. 30/32;
- Torino, Corso Bramante n. 20;
- Torino, Via Isonzo n. 112;
- Lecce, Via Palmieri n. 29;
- Taranto, Via Masaccio n. 26;
- Cagliari, Via Boiardo n. 12;
- Catania, Via Ala snc;
- Palermo, Via Ugo La Malfa n. 99;
- Palermo, Via Manzoni n. 2/8;
- Grosseto, Via Manetti n. 4;
- Firenze, Via Cavour n. 2;
- Pistoia, Piazza S. Francesco - Via Del Molinuzzo n. 5;
- Treviso, Via XX Settembre n. 7;
- Treviso, Via Dandolo n. 12.

Detti complessi immobiliari, quali meglio descritti nella documentazione (agli atti della società) a supporto della relazione di stima redatta da CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., al presente come sopra allegata sotto "D", e quali analiticamente identificati, nella loro consistenza, confini e dati catastali, nelle schede che al presente si allegano in unico fascicolo sotto "E" e che devono intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte. Il predetto fascicolo comprende altresì i certificati di destinazione urbanistica (o certificazioni sostitutive come infra precisato) richiesti dalla vigente normativa per terreni che siano compresi nei complessi immobiliari.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con efficacia dalla data di efficacia dell'Apporto, il Fondo assumerà l'indebitamento finanziario già citato nella premessa ix), la cui concessione è già oggetto di impegno da parte di alcuni istituti di credito.

3.) (Emissione e sottoscrizione delle quote del Fondo) Mediante l'Apporto, come infra

condizionato, vengono da **Tiglio I S.r.l.** sottoscritte n. 646.590 (seicentoquarantaseimila-cinquecentonovanta) quote di nuova emissione del Fondo Tecla - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso del valore nominale unitario di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), e così di valore complessivo di euro 323.295.000,00 (trecentoventitremilioniduecentonovantacinquemila virgola zero zero).

Pertanto, il valore attestato nella più volte citata relazione di stima in euro 950.819.000,00 (novecentocinquantamilioniotto-centodiciannovemila virgola zero zero) (come pure il valore di apporto convenzionalmente stabilito in euro 808.233.000 [ottocentoottomilioniduecentotrentatremila]) non è inferiore al valore complessivo delle quote emesse mediante l'Apporto.

Tiglio I S.r.l., a mezzo come sopra, dichiara, occorrendo, di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale possa derivare dal presente Apporto, con esonero dei competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Conservatori dei Pubblici Registri in genere da ogni loro responsabilità e obbligo al riguardo.

4.) (Condizioni sospensive: [i] Collocamento delle quote) L'efficacia dell'Apporto è sottoposta alla condizione sospensiva consistente nell'integrale collocamento delle quote che saranno offerte nell'ambito dell'Offerta Globale (premessa xv), ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale. L'integrale collocamento delle quote offerte nell'ambito dell'Offerta Globale ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale si intenderà realizzato, ai fini dell'avveramento della condizione, qualora:

(a) al termine del periodo di offerta, come eventualmente prorogato, risultino pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica adesioni relative ad un numero di quote non inferiore al numero di quote complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta Globale, al netto del numero di quote da sottoscrivere da parte della SGR, ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale; ovvero

(b) ove non si sia verificata la condizione di cui al precedente punto (a), le adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica unitamente al numero di quote oggetto del contratto per il Collocamento Istituzionale, risultino non inferiori al numero di quote complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta Globale, al netto del numero di quote da sottoscrivere da parte della SGR, ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale.

Ove tale condizione non dovesse perfezionarsi entro la data del 31 (trentuno) luglio 2004 (duemilaquattro), il presente atto rimarrà definitivamente privo di efficacia.

Verificatasi tale condizione sospensiva, la medesima non avrà efficacia retroattiva di guisa che l'acquisizione da parte del Fondo dei complessi immobiliari di cui sopra al punto 2.) dovrà intendersi avvenuta a decorrere dalla data di avveramento di tale condizione.

5.) (Condizioni sospensive: [ii] Prelazione ex D. Lgs. 490/1999) Oltre a quanto previsto nell'art. 4.) che precede, l'efficacia dell'Apporto, ma unicamente per quanto concerne gli immobili sottoposti a vincolo ex D. Lgs. 490/1999 secondo quanto precisato nel fascicolo allegato sotto "E" (schede nn. 9 e 14) è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al D. Lgs. 490/1999 medesimo. Per il che, ove la condizione non si verificasse (e cioè fosse esercitato il diritto di prelazione) gli immobili di cui sopra saranno surrogati, nel pieno rispetto di quanto disposto nell'art. 12 - bis DM 228/1999, con somma di denaro messa a disposizione da **Tiglio I S.r.l.**, per importo tale da mantenere integro il valore complessivo dell'Apporto.

6.) (Atto di avveramento di condizioni - Rinunciabilità) Le Parti si obbligano ad addvenire, a richiesta di una di esse, una volta avveratosi l'uno o l'altro degli eventi dedotti nella condizione sospensiva di cui sopra al punto 4.) ed avveratasi la condizione di cui al punto 5.), alla stipula, comunque entro il 31 (trentuno) luglio 2004 (duemilaquattro), di separati atti notarili da cui risulti l'avveramento delle predette condizioni, e ciò al fine di procedere alle formalità necessarie presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari.

Si dà inoltre atto che la condizione sospensiva di cui sopra al punto 4.) è posta e convenuta nell'interesse esclusivo di **Tiglio I S.r.l.**, la quale, pertanto, potrà, sempre comunque entro la data del 31 (trentuno) luglio 2004 (duemilaquattro), rinunciare a detta condizione facendo parimenti constare detta rinuncia, e così dunque l'efficacia del presente atto, da apposito atto notarile.

7.) (Effetti utili od onerosi) Il possesso e la disponibilità degli immobili oggetto del presente atto passano nel **Fondo**, subordinatamente beninteso alle condizioni di cui sopra ai punti 4.) e 5.), con effetto dalla data di avveramento della condizione di cui al punto 4.). Frutti ed utili, da un lato, ed oneri e spese, dall'altro, relativi ai beni oggetto dell'Apporto passano, rispettivamente, a favore e carico del **Fondo** con effetto dalla medesima predetta data.

Pertanto **Tiglio I S.r.l.** si obbliga sin d'ora a tenere sollevato il **Fondo** da oneri e pesi anche fiscali riferibili al periodo anteriore a detto giorno ed il **Fondo** ad attribuire a **Tiglio I S.r.l.** frutti ed utilità percepiti riferibili al periodo anteriore a detto giorno procedendo ai relativi rimborsi e/o conguagli.

8.) (Modalità ed accessori) I beni immobili oggetto dell'Apporto vengono rispettivamente conferiti ed acquisiti:

- in blocco, a corpo e non a misura, con tutti i fissi e gli infissi, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, vincoli di natura pubblica e privata (ivi compreso il vincolo, risultante da contratti di locazione conclusi con Telecom Italia S.p.A. o con società facenti parte del Gruppo cui appartiene Telecom Italia S.p.A., concernente il trasferimento degli immobili a società – o a società facenti parte dei medesimi gruppi di appartenenza - che svolgono attività di telecomunicazioni in concorrenza, in Italia e all'estero, con Telecom Italia S.p.A., negli esatti termini e condizioni nei quali tale vincolo è previsto dai predetti contratti di locazione), oneri accessori, quali competono ed incombono a **Tiglio I S.r.l.** in virtù dei titoli di proprietà e del possesso;
- e quindi nella situazione urbanistica e locativa e, in generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione in cui si trovano, nota al **Fondo**, e con ogni inerente diritto, ragione, azione, compresi i diritti di comproprietà delle aree e parti comuni dei condomini di cui facciano parte, e con l'area relativa ove trattasi di interi fabbricati;
- venendo insomma in forza di tutto quanto sopra apportato il **Fondo** immesso in pieno luogo e stato di **Tiglio I S.r.l.**

9.) (Riserva di integrazioni) Le Parti sin d'ora fanno riserva, occorrendo, di atti di integrazione, rettifica, migliore identificazione catastale, descrittiva e di consistenza dei beni immobili oggetto dell'Apporto, impegnandosi ciascuna ad addivenirvi a semplice richiesta dell'altra parte.

10.) (Garanzie e gravami) **Tiglio I S.r.l.**, salvo ogni altro accordo con la Società di Gestione, a mezzo come sopra, presta le garanzie di legge, si obbliga per ogni caso di evizione e di molestia, dichiarando e garantendo, in particolare, che quanto qui da essa apportato è tuttora di sua proprietà, libero da privilegi, da diritti di prelazione di terzi, da oneri – anche fiscali - arretrati, da trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione dalle ipoteche citate nell'elenco allegato sotto "F", precisandosi peraltro da parte di **Tiglio I S.r.l.** che dette ipoteche, come da impegni assunti da parte dei rispettivi creditori ipotecari, verranno (ove così già non fosse) assentite di cancellazione con efficacia dalla data di efficacia dell'Apporto, mentre verranno contestualmente iscritte nuove ipoteche a garanzia dell'indebitamento che verrà dal Fondo assunto secondo quanto indicato nella premessa ix) e nel precedente punto 2.);

11.) (Dichiarazioni urbanistiche) Il signor Marco Polenta nella sua sopracitata qualità e dunque in rappresentanza di **Tiglio I S.r.l.** dichiara e, per quanto concerne gli immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, attesta, sotto la propria responsabilità, avvertito

delle conseguenze penali delle attestazioni false e reticenti di cui all'art. 76 del T.U. del 28 dicembre 2000 n. 445, a' sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, che:

a) i fabbricati oggetto del presente atto sono stati realizzati, secondo quanto riportato nelle rispettive schede che costituiscono l'allegato "E" - schede qui integralmente richiamate - in parte in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in parte in forza delle licenze, autorizzazioni e concessioni anche in sanatoria ivi citate;

b) relativamente ad alcuni di detti fabbricati sono state rilasciate quelle concessioni in sanatoria o sono state presentate (senza ulteriori provvedimenti) quelle domande di concessione in sanatoria citate, queste ultime unitamente agli estremi dei relativi versamenti delle intere oblazioni ed oneri accessori (ove richiesto), nelle schede di cui sopra;

c) non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dei rispettivi Comuni interessati, successivamente al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica contenuti nel fascicolo allegato "E";

d) per le aree site in Roma sono stati richiesti, ove necessari, i relativi certificati di destinazione urbanistica con le domande comprese nel fascicolo come sopra allegato sotto "E", certificati non rilasciati nei termini di legge; dette aree hanno le destinazioni urbanistiche di cui alle attestazioni pure comprese nel medesimo fascicolo allegato sotto "E".

12.) (Trascrizioni) Si autorizza il perfezionamento di qualsiasi atto e formalità dipendente dall'Apporto, e così pure l'esecuzione della trascrizione a favore del **Fondo**, con annotazione del rapporto gestorio a favore della **Società di Gestione** dei beni immobili oggetto dell'Apporto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 218/T dell'11 novembre 1999.

13.) (Dichiarazione fiscale) Il presente è soggetto ad I.V.A., secondo le aliquote di legge.

14.) (Spese) Le spese del presente sono a carico di **Tiglio I S.r.l.**

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me notaio omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciotto e parte della diciannovesima.

F.to Marco Polenta

F.to Domenico Bilotta

F.to Piergaetano Marchetti notaio

